

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 268 Termine per l'intervento.

L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.